



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-06-21 Numero 45

**Oggetto: QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI PER IL II SEMESTRE 2021
(ART. 159 TUEL)**

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 11:50, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*
 - a) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
 - b) *pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
 - c) *espletamento dei servizi locali indispensabili.*
3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;*
4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
5. (...omissis...)

Visto l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che “*Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali*”

Vista la sentenza della Corte costituzionale, 17 giugno 2003, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il II semestre dell'anno 2021 sulla base delle previsioni del bilancio di previsione 2021 – 2023;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di quantificare, in complessivi € 3.709.283,26 relativamente al II semestre dell'anno 2021, sulla base del bilancio di previsione 2021, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come da allegato "A";
- 2) di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
- 3) di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

- 4) di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
- 5) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
- 6) di notificare copia del presente atto alla Banca Popolare di Bari – Tercas S.p.A. – filiale di Villa Lempa, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA